REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 759/2014 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ([2]). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5) Il comitato del codice doganale non ha espresso il suo parere entro i limiti di tempo stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

([1]) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
([2]) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2014

Per la Commissione
A nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Un macchinario non semovente (una cosiddetta «macchina puliscispiaggia») per pulire le spiagge di sabbia, avente dimensioni approssimative di 4 × 2,3 × 2,3 m. Viene usata per setacciare e ripulire la sabbia da impurità come vetro, plastica, mozziconi di sigaretta, cannucce, lattine, sassi, piante acquatiche, alghe, pezzi di legno di dimensioni ridotte. Il macchinario livella la superficie della sabbia per mezzo di un versoio a deflettori. La sabbia è successivamente setacciata attraverso centinaia di erpici interratori a molla. Le impurità sono infine separate dalla sabbia e smistate su un nastro trasportatore verso una tramoggia.	8479 10 00	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8479 e 8479 10 00. Poiché il macchinario si limita a fare la cernita e a separare le impurità dalla sabbia e non la sabbia stessa, si esclude la classificazione alla voce 8474 in quanto macchina per la cernita o la separazione delle materie minerali [cfr. altresì le note esplicative del Sistema armonizzato alla voce 8474, primo paragrafo, punto I)]. Poiché il macchinario è utilizzato per la manutenzione (pulizia) delle spiagge, è considerato un macchinario per i lavori pubblici, la costruzione edilizia e altri lavori simili [cfr. altresì le note esplicative del Sistema armonizzato alla voce 8479, gruppo II), sottogruppo A), quinto paragrafo]. Il macchinario va quindi classificato al codice NC 8479 10 00 in quanto macchinario per i lavori pubblici, la costruzione edilizia e altri lavori simili.